

*Audizione*  
**dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito**  
*dell'esame dell'ATTO GOVERNO*

**A.G. 374**

*(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva UE 2017/1132 [direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza])*

CAMERA  
Il Commissione (Giustizia)  
*26 aprile 2022*

*L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.*

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

In precedenti occasioni che hanno riguardato il codice della crisi abbiamo avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento verso l'impegno del Legislatore di dotare il sistema imprenditoriale di un corpo di regole volto a prevenire la condizione di insolvenza delle imprese, così come di procedure liquidatorie più efficaci.

Oggi riteniamo corretta la scelta compiuta nello schema di decreto legislativo in esame di acquisire definitivamente al codice della crisi il modello di prevenzione e risoluzione delle crisi di cui al d.l. 118/2021, sia perché più coerente con le sollecitazioni del diritto europeo (di cui peraltro questo schema di decreto legislativo costituisce l'attuazione), sia perché più confacente alle caratteristiche del nostro sistema economico. Sotto questo profilo, l'elezione di un sistema di prevenzione della crisi poggiante su basi volontarie e non più obbligatorie, in luogo il sistema di allerta previsto originariamente dal Codice della Crisi, in una con l'altro elemento qualificante rappresentato dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ci consentono di esprimere una valutazione complessivamente positiva del provvedimento.

Nondimeno, vogliamo attirare l'attenzione su alcuni istituti che possono essere declinati diversamente, anche in ragione della necessità di considerare le peculiarità del modello cooperativo. Segnatamente:

1. anzitutto riteniamo opportuno che l'**esperto** da incaricare documenti, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese assoggettate a vigilanza amministrativa e/o a liquidazione coatta amministrativa ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di dette tipologie di impresa;
2. in merito alla scelta di affidare al **Prefetto** la designazione di uno dei tre membri della commissione, costituita presso ogni CCIAA per nominare l'esperto, questa non ci sembra del tutto coerente con le funzioni che il Prefetto è chiamato a svolgere e con le stesse finalità dell'istituto. Sarebbe decisamente più coerente adottare un criterio, come quello previsto dal Codice della Crisi per il sistema di allerta, che coinvolga nella nomina le Associazioni di categoria dei datori di lavoro ovvero, in caso di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, le autorità di vigilanza;

3. inoltre, sempre al fine di tener conto di tutti gli interessi coinvolti, nei casi in cui l'impresa sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, l'**istanza** di composizione negoziata è necessario che sia comunicata, oltre che alla commissione che dovrà nominare l'esperto, anche all'autorità di vigilanza;
4. infine, in tema di **concordato semplificato**, per le sole imprese soggette a vigilanza amministrativa, la comunicazione ai creditori della proposta di concordato, disposta dal Tribunale, non può non essere rivolta anche all'Autorità di vigilanza competente, allo scopo di dare alla stessa la possibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato semplificato con gli interessi mutualistici sottostanti. Il parere dell'Autorità potrebbe avere carattere obbligatorio, ma non vincolante, dando comunque alla medesima la possibilità di impugnare la proposta di concordato semplificato omologata dal giudice nonostante il suo parere contrario.